

STATUTO
ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una associazione apolitica e senza scopo di lucro denominata Associazione "**SALVIAMO MERGELLINA**".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Napoli (NA).

Art. 3 - Scopi

L' associazione persegue finalità di educazione e senso civico, per contribuire al decoro, alla vivibilità della città e in particolare del quartiere con focus su Mergellina, alla tutela del suo ambiente con interventi volti alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Associazione promuove iniziative culturali di informazione che possano far conoscere e valorizzare il quartiere con focus su Mergellina nella sua storia e nella sua identità anche in sinergia con altri Enti senza scopo di lucro con fini analoghi.

Le finalità vengono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- portare all'attenzione delle Istituzioni e della comunità, anche mediante la partecipazione ad incontri istituzionali e l'offerta dell'esperienza di chi abita il quartiere, le criticità del quartiere suddetto ed in particolare quelle relative a:

- igiene e pulizia delle strade, dei giardini e delle spiagge;
- sicurezza delle strade;
- regolamentazione della movida notturna con particolare attenzione all'inquinamento acustico;
- manutenzione delle strade e dei marciapiedi, manutenzione delle caditoie, impianto fognario;
- monitoraggio della condizione di salubrità dell'aria e del mare;

L'associazione potrà effettuare opera di divulgazione nelle scuole del senso civico e del decoro.

L' associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività senza scopo di lucro.

Art.4 - Durata

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato ed il suo scioglimento può avvenire per deliberazione dell'Assemblea degli associati, secondo le maggioranze previste dal presente Statuto, o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi.

Art. 5) Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge.

Il termine associati indica i soggetti che condividendo i

principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo).

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi; essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee; prendere visione dei bilanci; consultare i libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione, in conformità di quanto indicato al successivo articolo 17.

Art. 6) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Ai volontari, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere un contributo simbolico annuale di sostegno per l'Associazione da determinarsi con apposita delibera del medesimo Consiglio Direttivo.

Sono volontari coloro che per libera scelta (e pertanto spontaneamente) svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano scopi analoghi ed in caso di ammissione s'impegnino ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione e "risponda ai requisiti di cui sopra" ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, anche la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sull'istanza si pronuncia, con criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione (che dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata a.r., messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame ed alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8) Recesso ed esclusione degli Associati

La qualifica di associato è a carattere permanente, ma

l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

La qualifica di associato si perde oltre che per recesso, per morte e per esclusione anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

L'associato che perda i requisiti per l'ammissione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera della sua esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata e/o altro mezzo idoneo a garantire la comunicazione tempestiva.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine essa sia impugnata innanzi all'Assemblea la quale può accogliere o meno il ricorso. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione cessa lo stato di sospensione in cui l'associato si trovi; in caso di non accoglimento dell'impugnazione l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (del Consiglio Direttivo e così dell'Associazione);
- d) Il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Revisore legale dei conti o la società di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza tra tutti gli associati.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo assembleare.

L'assemblea:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo o ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale dei conti o la società di revisione o ne dispone la revoca;
- approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato (all'indirizzo risultante dal libro degli associati fatto salvo quanto detto in seguito) a mezzo di strumento di comunicazione (anche di messaggistica istantanea) che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, o al recapito telefonico comunicati dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variati mediante comunicazione validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo (se nominato) nelle stesse modalità e termini in cui deve essere inviato agli associati.

L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare, anche in mancanza di convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo (se nominato).

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati e che sono in regola con le quote associative. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto sia esso persona fisica o Ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'organo di controllo, Revisore legale o dipendente dell'Associazione mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di

convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d)ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega, fatto salvo quanto oltre indicato.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega qualunque sia il numero degli associati intervenuti, fatto salvo quanto oltre indicato.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza sia in prima che eventualmente in seconda convocazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio e/o per delega (sia in prima che eventualmente in seconda convocazione).

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che eventualmente in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- formulare i programmi delle attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- compiere tutti gli atti e contratti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre qualunque tipo di finanziamento con Banche ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli Enti associati e durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono sempre rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, eventualmente:

- un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno anche un solo membro del Consiglio Direttivo, l'interno Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da

effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo se nominato. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di riunione totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da parte dei suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Anche la carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice - Presidente se nominato sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Naturalmente anche la sua carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi

componenti siano stati scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo collegiale sarà composto da tre membri.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma.

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, formato dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
- dalle quote associative annuali.

Il patrimonio dell'Associazione è quindi l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita nel presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,

in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 16) Bilancio di esercizio (ed eventuale bilancio sociale) L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore (se nominati).

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.17) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone preventiva richiesta scritta di consultazione all'organo amministrativo con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art.18) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per

cento) del numero dei volontari.

Art.19) Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo del competente Ufficio del registro del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio direttivo, o nelle more della piena operatività dell'Ufficio di cui prima, a fini di utilità sociale.

Art.20) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

Firmato:

SANTUCCI MARIA ROSARIA

LAINO MARIA PIA

RAPILLO FEDERICO

DENTE GUIDO

DELLI SANTI CIMAGLIA GONZAGA STEFANO

CERIANI GIORGIO

CECERE EMIRA

DAL VERME DARIO

MARIA IACCARINO NOTAIO SIGILLO